

**REGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI ALLA SICUREZZA COSTITUITI AI SENSI DELL' A.I. 3/9/96.**

A) *RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA (IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI, ESCLUSI APPRENDISTI E ASSUNTI CON CFL).*

1. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell'A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.
3. Concorrono al finanziamento del RTS le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per i RTS, derivano dall'utilizzo di una parte (Lit. 8.000) delle Lit. 10.000, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell'A.I. 3/9/96.
5. I RTS, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall'A.I. 21/7/88.
6. I RTS, qualora siano lavoratori in forza, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all'art.19 comma b, D.Lgs. 626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
8. I RTS sono consultati (sulle materie previste dal D.Lgs. n.626/94) nella sede dell'OPTA, tramite l'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.
9. Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, a richiesta del RTS, sono trasmessi entro 7 giorni presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazione, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall'art.19 comma C e seguenti, D.Lgs.626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.
10. L'accesso ai luoghi di lavoro del RTS avviene in presenza del delegato dell'Associazione, membro dell'OPTA, cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dallo stesso designata. A tal fine il RTS deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all'accesso ai luoghi di lavoro assieme al RTS. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l'Associazione a cui l'impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l'accesso all'impresa dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni. In caso di mancata conferma il RTS procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per

emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti dei lavoratori in casi di pericolo grave ed immediato.

11. Il RTS esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previste dall'art. 19 del Decreto) presso la sede dell'OPTA.
12. Qualora i RTS siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l'intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RTS viene garantita la conservazione del posto.

B) RAPPRESENTANTE AZIENDALE PER LA SICUREZZA (IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI, ESCLUSI GLI APPRENDISTI E GLI ASSUNTI CON CFL).

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all'azienda (di seguito denominato RAS) è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSA, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all'OPTA il nominativo del RAS eletto.
6. Al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Il RAS deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti dall'art. 19 del Decreto lettere b, c, d, g, i, l.
7. Per l'espletamento del proprio incarico l'azienda dovrà fornire al RAS le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RAS è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art.19 del 626/94 comma 1 lettere e ed f). Il RAS può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
8. Il RAS può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art. 11 comma 1 del Decreto in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine dei giorno scritto.